



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 42 DEL 15-03-2021

Ufficio: SEGRETERIA GENERALE

**Oggetto: Individuazione attività indifferibili da rendere in presenza dei dipendenti comunali
DPCM 02.03.2021**

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di marzo,

IL SINDACO

VISTI:

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Corona virus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi dall'1 al 17 marzo 2020 relativi alle misure adottate per il contenimento dell'epidemia da COVID-19;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 contenente *"Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, comma 1, lett. b), con il quale si statuisce: *"E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute"*;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, c.d. "Cura Italia" - convertito con modificazioni con legge n. 27/2020 - che all'art. 87, commi 1 e 2, prevede espressamente che le PP.AA. devono limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11/04/2020, che ha disposto la reiterazione delle suddette misure fino al 03 maggio 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»*” pubblicato nella G.U. - Serie Generale - n.301 del 03 dicembre 2020;
- il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n.158 “*Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*” pubblicato nella GU Serie Generale n.299 del 02 dicembre 2020, in vigore dal 3 dicembre 2020 e non convertito in legge;
- il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n.172 “*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*” pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020 e convertito con legge n. 6/021;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il DPCM 2 Marzo 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02 Marzo 2021 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*” le cui disposizioni si applicano dalla data del 16 gennaio 2021 e sono efficaci fino al 6 Aprile 2021;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 Marzo 2021 con la quale la Regione Lazio è stata classificata come territorio caratterizzato da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto con conseguente applicazione del capo V, artt. 38 e seguenti, del sopracitato DPCM 02 Marzo 2021;

RICHIAMATA la precedente ordinanza sindacale n. 51 del 28/04/2020 con la quale sono state individuate le attività indifferibili da rendere in presenza dei dipendenti comunali;

CONSIDERATO che l'art. 48 del sopracitato DPCM 02 Marzo 2021, in continuità con quanto già disposto dai precedenti provvedimenti, ribadisce che “*I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile*”

VISTI gli aggiornamenti al DVR predisposti dal datore di lavoro unitamente al Servizio di Prevenzione e Protezione e, principalmente:

- Prot. 18465 del 15.04.2020 recante “*Aggiornamento documento di valutazione dei rischi - Emergenza Covid-19*”;

- Prot. 19341 del 21.04.2020 recante “*Emergenza Covid-19 - Informativa per i lavoratori destinati ad attività di cantiere e/o attività esterne*”;
- Prot. 19711 del 23.04.2020 recante “*Aggiornamento documento di Valutazione dei rischi - Emergenza Covid-19 - Procedura di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale della Polizia Locale*” e successivo aggiornamento prot. 21465 del 05.05.2020;
- Prot. 20984 del 30.04.2020 recante “*Aggiornamento documento di Valutazione dei rischi - Emergenza Covid-19 – Fase II^o*”;
- Prot. 23940 del 18.05.2020 recante “*Aggiornamento Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenti - Emergenza Covid-19 - Fase II^o*”;
- Prot. 16501 del 15.03.2021 recante “*Aggiornamento Documento Unico di Valutazione dei rischi - Appendice integrativa - Procedura per la gestione di casi Covid all’interno dell’amministrazione*”;

VERIFICATO che sono state adottate, in tutti gli uffici comunali, adeguate e idonee misure di contenimento e prevenzione del contagio da COVID-19 come disposto dalla normativa nazionale e dalle suddette disposizioni;

RAVVISATA la necessità di confermare e aggiornare le misure già adottate al fine di tutelare, da un lato, la salute dei dipendenti e, dall’altro, garantire ai cittadini i servizi essenziali, tali da preservare una seppur ridotta capacità di funzionamento della macchina amministrativa;

VISTO l’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il Sindaco, come capo dell’Amministrazione, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti;

DISPONE

1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 48 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 e dall’art.87 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 - convertito con modificazioni con legge n. 27/2020 - sono individuate di seguito le attività indifferibili che devono essere rese in presenza da personale del Comune:
 - *Attività di Polizia Locale*
 - *Attività della Protezione Civile*
 - *Attività dell’Anagrafe e dello stato civile*
 - *Attività dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria*
 - *Attività urgenti dei servizi sociali*
 - *Attività del protocollo comunale*
 - *Attività della segreteria comunale.*
 - *Attività dell’Ufficio relazioni con il pubblico*
 - *Attività connesse alla gestione di base dell’igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti.*
 - *Attività connesse ai lavori pubblici e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici,*

- *Attività di gestione, assetto e vigilanza del territorio in relazione alla prevista riapertura dei cantieri edili e dell'attività edilizia in genere.*
 - *Attività dei servizi informativi e tecnologici*
 - *Attività dei servizi finanziari, tributari e risorse umane di supporto*
2. Di stabilire i seguenti indirizzi ai Dirigenti e Responsabili di Servizio con obbligo a tutti i dipendenti, compresi i lavoratori in utilizzo, di osservarli scrupolosamente a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali:
- a) Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità interamente telematica in modo da escludere la presenza fisica degli utenti in ufficio;
 - b) Qualora sia necessario interagire con l'utente per un colloquio con un dipendente, preferire l'utilizzo di strumenti che consentano di interloquire da remoto negli uffici (ad es. appuntamento telefonico e assistenza virtuale);
 - c) Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, avvalendosi dei sistemi di prenotazione attualmente in uso agli uffici (TuPassi) o altre modalità idonee, attuando forme di flessibilità di ricevimento che tengano conto dell'esigenza dell'utenza;
 - d) Il ricevimento del pubblico dovrà avvenire con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, si raccomanda in particolare il pedissequo rispetto delle prescrizioni dettate in proposito dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs. 81/2008 e dalle autorità sanitarie preposte.
- Gli uffici circoscrizionali di Cecchina e Pavona rimarranno chiusi;**
- e) Per tutto il periodo di permanenza della attuale emergenza sanitaria di cui ai citati DPCM indicati in premessa, al personale del Comune di Albano Laziale con rapporto di lavoro subordinato di qualsivoglia tipologia, è confermata la modalità del lavoro agile per lo svolgimento delle mansioni non immediatamente funzionali all'erogazione di servizi a favore della cittadinanza e delle imprese, fermo restando l'assicurazione di un contingente adeguato di personale in presenza per assicurare le attività sopraindicate, adottando forme di rotazione/turnazione dei dipendenti per garantire il presidio di ciascun ufficio.
 - f) La modalità di svolgimento del lavoro agile deve svolgersi secondo gli indirizzi individuati nella deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 10/03/2020;
 - g) In attuazione di quanto disposto dal DPCM 26.04.2020, all'articolo 1, lettera hh), si raccomanda in ogni caso di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, anche dell'anno in corso, utilizzando i poteri datoriali previsti dal vigente CCNL, compatibilmente con la programmazione e i carichi di lavoro;
 - h) Ai fini del contenimento della diffusione del coronavirus Covid-19, i dipendenti dovranno in ogni caso attenersi scrupolosamente alle misure organizzative sulla prestazione di lavoro dettate dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs. 81/2008 e riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi, alle modalità applicative stabilite dai Dirigenti e Responsabili di servizio e alle regole disposte dalle autorità sanitarie preposte;
3. Il **Comando di Polizia Locale** di Albano Laziale applicherà la presente ordinanza compatibilmente con i compiti di presidio del territorio e di informativa sugli obblighi previsti dal citato D.P.C.M. del 26 Aprile 2020;
4. Il presente atto costituisce atto di organizzazione generale e deve essere assunto a riferimento dai Dirigenti e Responsabili dei Servizi in relazione agli atti di organizzazione

che ciascuno di essi dovrà adottare in relazione all'individuazione, nei Servizi di propria competenza, delle risorse umane da assegnare alla gestione delle suindicate attività.

5. Il presente provvedimento potrà essere revocato o modificato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.
6. Copia del presente atto è pubblicato all'albo pretorio on-line.

IL SINDACO
Borelli Massimiliano

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Letto e sottoscritto a norma di legge.

SINDACO

F.to Massimiliano Borelli